

CAPO D)

IANNELLI ENZO

GARBATI ALFREDO

DE LORENZO DOMENICO

FAVI DOLCINO

PERSONE SOTTOPOSTE AD INDAGINI IN ORDINE A

Delitto di cui agli artt. 41 - 110 - 81 I cpv. - 323 - 479 - 378 c.p., perché, i primi tre in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, il quarto con condotte, fenomenicamente autonome, assunte nel periodo di "reggenza" della Procura Generale della Repubblica di CATANZARO sul cui tracciato finalistico/eziologico si andavano ad innestare, a partire dal dicembre del 2007, i successivi comportamenti concorsuali riconducibili agli altri attuali indagati, agendo il primo nella veste di Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, il secondo ed il terzo in quella di Sostituti Procuratori Generali delegati alla trattazione del procedimento penale n. 2057/06/21, n. 1/07 R. Avoc, c.d. WHY NOT, in violazione delle norme di legge disciplinanti gli istituti processuali della avocazione (art. 372 c.p.p.), della competenza funzionale per i procedimenti riguardanti i magistrati (art. 11 c.p.p.), della iscrizione nel registro degli indagati (art. 335 c.p.p.), dell'attività di indagine delegata alla P.G. (art.370 c.p.p.) e, in generale, delle garanzie difensive dell'indagato e attraverso l'adozione di una serie di provvedimenti formali aventi contenuto difforme dalla realtà del substrato storico-fenomenico in essi rappresentato, si determinavano, nell'ambito dello stesso procedimento penale avvocato, in assenza di formali ed autonomi provvedimenti di iscrizione ai sensi dell'art. 335 c.p.p. ed in violazione delle garanzie difensive previste dalla Legge processuale a tutela dei soggetti che rivestono la qualità di persona sottoposta ad indagini preliminari, a conferire deleghe di indagini ai Carabinieri del R.O.S. - Reparto Indagini Tecniche di Roma, per l'espletamento di accertamenti sull'attività di acquisizione dei dati di traffico telefonico di soggetti d'interesse investigativo, attività propria del Pubblico Ministero procedente (in tal modo agendo in violazione dell'art. 11 c.p.p.), nonché sulle attività tecniche di rilevazione, analisi ed elaborazione dei dati medesimi demandate, giusto incarico del 21 marzo 2007, al consulente tecnico del Pubblico Ministero dr. Gioacchino GENCHI e da questi espletate nel suo studio di Palermo, allo scopo di prospettare falsamente, sulla base degli esiti degli accertamenti tecnici del R.O.S. compendiate nell'annotazione del 12 gennaio 2008, la illegittimità ed illiceità dell'operato del Pubblico Ministero procedente oltre che la inutilizzabilità processuale dei dati in tal modo acquisiti.

Segnatamente.

1) In data 15 novembre 2007 il dr. FAVI, nella veste di Avvocato Generale F.F. di Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro trasmetteva ai Carabinieri del R.O.S. di Roma - Luogotenente Luciano SANTORO- al numero di fax 06-86333464, una richiesta di informazioni afferente il contenuto della nota del 7 novembre 2007, nella quale il Procuratore della Repubblica di Roma chiedeva di conoscere se nell'ambito del procedimento c.d. WHY NOT fosse stato acquisito il tabulato relativo all'utenza recante numero 3351282774 (risultata essere in uso al Sen. Clemente MASTELLA) e se tale tabulato fosse stato esaminato ed elaborato dal consulente.

Veniva inoltre richiesta copia delle due relazioni citate nella nota del Procuratore della Repubblica di Roma del 7 novembre 2007.

Con tale ultima nota, il Procuratore della Repubblica di Roma, in relazione alla nota SDI 352/07 del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro concernente la intercettazione di conversazione riguardante il Ministro della Giustizia On. Clemente MASTELLA trasmetteva al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione e, per conoscenza, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, il decreto di acquisizione del traffico telefonico relativo all'utenza n.3351282774 del 20 aprile 2007, nonché le relazioni del C.T. dr. GENCHI del 20 aprile 2007 e del 25 luglio 2007, *“esclusivamente nelle parti afferenti l'utenza in uso al Ministro della Giustizia on. Clemente Mastella”*, nonché copia del verbale di sommarie informazioni testimoniali di Giuseppe TURSÌ PRATO rese in data 11 ottobre 2007.

2) In data 23 novembre 2007 il Procuratore Generale F.F. dr. FAVI richiedeva, in relazione a precedente delega dell'8 novembre 2007 (non rinvenuta agli atti), al Reparto Indagini Tecniche del R.O.S. di Catanzaro approfondimenti con riguardo a *STELLATO Massimo Giacomo - in servizio presso i Servizi di Sicurezza Militare (ex SISMI) e indagato nel procedimento c.d. WHY NOT - al quale risultava riconducibile l'utenza telefonica n. 330/6048498.*

In particolare si chiedeva al Reparto di accertare: a) se fossero stati richiesti i relativi tabulati; b) in caso affermativo, se tali tabulati fossero stati processati, con particolare riferimento ai numeri telefonici (riservati per ragioni di sicurezza nazionale) chiamati e chiamanti.

La nota concludeva “con riserva di inviarvi il dossier in possesso di questo Ufficio, tramite il Nucleo Operativo di Catanzaro”.

3) Sempre in data 23 novembre 2007 il dr. FAVI trasmetteva una nota indirizzata ai Carabinieri del R.O.S. -Reparto Tecnico - Roma delegati al compimento dei seguenti adempimenti:

1. Precisare il numero complessivo dei tabulati telefonici acquisiti agli atti, provvedendo cortesemente alla stampa delle relative richieste avanzate dal consulente, dott. Genchi, al Pm;
2. Verificare e comunicare se vi siano tabulati riferibili a soggetti per i quali è prevista la garanzia ex art. 4 L.140/2003, e se tali dati siano stati processati; al fine di evadere la presente richiesta potrete comunicare ai funzionari responsabili presso il gestori l'elenco dei numeri telefonici risultanti dagli elaborati e dagli elenchi in possesso del consulente;
3. Al fine di verificare la congruenza della informazione ai fini delle indagini, vorrete comunicarmi se siano stati acquisiti e processati tabulati riferibili a cariche politiche o istituzionali dello Stato;

4) Il 13 dicembre 2007 i Sostituti Procuratori Generali dott.ri Alfredo GARBATI e Domenico DE LORENZO richiedevano al R.O.S. dei Carabinieri di Roma - Reparto Tecnico, ad integrazione della delega ex art. 370 c.p.p. già conferita di:

- A. *Verificare, attraverso gli accertamenti tecnici necessari, le operazioni svolte dal C.T. Gioacchino GENCHI sul telefono cellulare sequestrato a SALADINO Antonio, giusta provvedimento n. 2057/06 R.G.N.R. mod.21, o eventualmente prendendo spunto da circostanze dagli atti originati dall'acquisizione delegata il 30.10.2007 con atto n. 1/07 R. Avoc svolta il 31 successivo, la data nella quale con certezza sia stato acquisito il dato che correla l'utenza n.335/1282774 al Sen. Clemente MASTELLA;*
- B. *Verificare con riferimento all'acquisizione delle utenze riferite alla Presidenza del Consiglio le operazioni compiute da G. GENCHI nell'individuazione dei relativi intestatari;*
- C. *Acquisire presso le compagnie di riferimento gli interi incarti afferenti i dati forniti e le richieste avanzate, anche per le c.d. "anagrafiche", dal C.T. GENCHI nell'ambito dei procedimenti n. 2057/06 RGNR mod. 21 e 1217/05 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Catanzaro. (Inchiesta c.d. POSEIDONE, all'epoca in corso di trattazione presso l'Ufficio del P.M. di primo grado di CATANZARO.)*

All'esito degli accertamenti delegati, in data 15 gennaio 2008, veniva depositata presso l'Ufficio della Procura Generale di Catanzaro l'annotazione n. 589/2 di prot. 2007 del 12 Gennaio 2008 a firma del Comandante del Reparto Tecnico del R.O.S. di Roma Col. Pasquale ANGELOSANTO, nella quale veniva, tra l'altro, affermato:

- *dalle complessive risultanze delle indagini tecniche e dalla verifica degli atti processuali, si ritiene che il consulente dott. Gioacchino GENCHI abbia acquisito conoscenza della certa riconducibilità dell'utenza telefonica cellulare n. 3351282774 al suo usuario Sen Clemente MASTELLA sin dal 23 marzo 2007, data attribuita dal "sistema operativo" dei computers impiegati dallo stesso consulente al file di importazione (comunque effettuata tra il 21 e 23 marzo 2007) dei dati delle memorie dei telefoni cellulari in sequestro, di proprietà dell'indagato Antonio SALADINO;*
- *nel periodo compreso tra il 23.03.2007 (data attribuibile all'analisi delle memorie in sequestro) e il 20.04.2007 (decreto del P.M. per i tabulati) il consulente viene officiato anche dell'ascolto delle intercettazioni (in queste il Senatore dialoga direttamente con l'indagato sottoposto a controllo), le cui trascrizioni (dalla loro lettura i riferimenti al Ministro in carica appaiono chiari, anche per il contenuto dei colloqui censurati) risultano depositate presso l'ufficio del P.M. procedente il 24 marzo 2007, come annotato a margine della nota di consegna redatta dalla P.G. delegata al riascolto delle conversazioni",*

relazione utilizzata, da un lato, dai Sostituti Procuratori Generali dott.ri GARBATI e DE LORENZO per fondare, unitamente agli altri elementi richiamati sub lett. e) della presente rubrica, la richiesta di archiviazione del procedimento avvocato nei confronti dell'indagato MASTELLA, vistata dal Procuratore Generale dottor IANNELLI, in ragione della asserita inutilizzabilità dei dati di traffico telefonico acquisiti, in violazione delle guarentigie parlamentari di cui agli artt. 4 e 6 L.140/2003 con provvedimento del 20.04.2008 del Pubblico Ministero dott. de MAGISTRIS; dall'altro, dal Procuratore Generale dottor E. IANNELLI per redigere la segnalazione disciplinare del 23 maggio 2008 a carico del Pubblico Ministero dott. de MAGISTRIS, avente ad oggetto anche l'asserita illegittima acquisizione dei tabulati telefonici del Parlamentare e Ministro di Giustizia Clemente MASTELLA e la costituzione, *su imput del consulente*, di una banca dati che *annoverava migliaia di utenze telefoniche, intestate a Magistrati, Parlamentari e, perfino, di utenze coperte da segreto di Stato.*

In tal modo operando, in definitiva si dava impulso ad attività, apparentemente protese ad un controllo formale, in proiezione procedimentale, su di una parte dell'iter investigativo seguito dal P.M. originariamente titolare dell'inchiesta WHY NOT, in realtà funzionali all'accertamento di fatti-reato e/o di condotte in astratto rilevanti in ottica disciplinare che esulavano dall'ambito perimetrale dell'inchiesta avvocata (sia per i limiti intrinseci all'istituto dell'avocazione, sia per l'autonomia del percorso predisciplinare rispetto a quello "penale", sia per i chiari riferimenti ad

altra e diversa inchiesta giudiziaria, c.d. POSEIDONE, in corso di "istruzione" presso la Procura della Repubblica di CATANZARO), attività che a stretto rigore sarebbero state di competenza:

- a) del Procuratore Generale della Repubblica in quanto titolare dell'autonomo e distinto potere di controllo sulle Procure del Distretto;
- b) dell'Ufficio del P.M. di primo grado, evidentemente da investire nelle forme di Legge e previa obiettiva valutazione dei profili di competenza funzionale, territoriale e/o per connessione;

di guisa da arrecare un ingiusto danno ai soggetti di fatto inquisiti e, parallelamente, favorire e/o recare un ingiusto vantaggio alle persone implicate nelle indagini preliminari, fra le quali, oltre alla persona del Ministro della Giustizia pro tempore, ad una serie di soggetti già coinvolti nella pregressa inchiesta c.d. "POSEIDONE", ("revocata" al Magistrato co-titolare nel marzo del 2007) sottoposti ad indagine dal sostituto procuratore dottor de MAGISTRIS anche nell'ambito dell'inchiesta WHY NOT, in riferimento a condotte fenomenicamente diverse siccome ritenute rilevanti in contesti di asserita, e comunque da verificare, antigiuridicità altrettanto diversi, con provvedimento del giugno 2007, anch'esso al centro di iniziative pre-disciplinari intraprese dai vertici degli Uffici inquirenti di CATANZARO, e segnatamente dal Procuratore Aggiunto Vicario e dall'Avvocato Generale F.F. di Procuratore Generale.

In CATANZARO, dall'ottobre 2007 al giugno 2008